


Costruttori Irpinia

Nuova serie anno XXXVII n. 1
gennaio - marzo 2023

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Michele Di Giacomo

Consiglio Generale

Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Raffaele Trunfio, Giuseppe Lazzerini, Antonio Prudente (Presidente Gruppo Giovani), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Bocuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

ANCE

AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXVII n. 1 gennaio - marzo 2023

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

SEMINARIO TECNICO "DECRETO MINISTERIALE N. 152/2022" – La gestione dei rifiuti da C & D .. pag. 2
ANCE AVELLINO E ITG D'AGOSTINO - PARTE L'INIZIATIVA CONGIUNTA PER FORMARE NUOVI TECNICI DI CANTIERE IN RICORDO DEL COMPIANTO PRESIDENTE ALESSANDRO LAZZERINI pag. 3
CONCORSO MACROSCUOLA: I GIOVANI ANCE INCONTRANO GLI STUDENTI pag. 4
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI pag. 6
CODICE APPALTI PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI pag. 9
CONFIRMATA LA PROROGA DELLA DISCIPLINA SULL'INCREMENTO DEI PREZZI CONTENUTA NEL DL AIUTI pag. 11
CARO MATERIALI: LE AMMINISTRAZIONI SONO OBBLIGATE A DARE RISCONTRO ALLE ISTANZE DI COMPENSAZIONE pag. 14
APPROVAZIONE PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI CAMPANIA - ANNO 2023 ... pag. 17
ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO pag. 19
Contributo ANAC 2023 pag. 24
ANAC - COMUNICATO DEL PRESIDENTE pag. 25
GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE PER APPALTI PUBBLICI: I NUOVI SCHEMI TIPO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO pag. 26
CONSIGLIO DI STATO: ILLEGITTIMA L'ESCLUSONE PER MANCATA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA MEPA pag. 27
CNCE - CONGRUITÀ - NUOVE FAQ pag. 28
CASSAZIONE N. 44557/2022: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER OMessa NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA pag. 30
TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI: QUANDO È OBBLIGATORIO IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA pag. 33
STRALCIO DOSSIER FLASH FISCALE "FOCUS SUI BONUS EDILIZI" A CURA DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI ANCE .. pag. 36
TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1° GENNAIO 2023 pag. 37

SEMINARIO TECNICO “DECRETO MINISTERIALE N. 152/2022” - La gestione dei rifiuti da C&D

Con l'entrata in vigore del D.M. n. 152/2022 “End of waste” fissata al 4 novembre scorso sono stati stabiliti i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).



Considerando l'importanza dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale in quanto tematiche che stanno, sempre più, interessando il settore delle costruzioni e noto che i rifiuti da C & D rappresentano il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa, ANCE Avellino ha organizzato nel pomeriggio del **14 marzo 2023** un *seminario tecnico* proprio per approfondire queste tematiche. La relazione è stata affidata all'*Ing. Alessandro Scovotto*, già precedentemente invitato a trattare altra tematica di interesse (la gestione dell'amianto nei cantieri edili). A seguire, una breve analisi sui temi affrontati:

- Le definizioni più importanti contenute nel Dlgs 152/2006: cosa si intende per rifiuto, chi è il produttore dei rifiuti, quando si parla di riutilizzo e

quando di recupero, cosa sono le attività di pretrattamento;

- La legge regionale della Campania n.20 del 9/12/2013, che stabilisce obblighi di gestione dei rifiuti in capo all'impresa e in capo al progettista;
- La cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito dal Dlgs 152/2006 e le procedure ordinarie/semplicate per l'autorizzazione di impianti fissi o/e mobili;
- Il DM 152/2022: definizione di inerte, aggregato recuperato, lotto di aggregato recuperato, dichiarazione di conformità, il sistema di controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso (rilevando le maggiori criticità tra cui l'esclusione di alcuni importanti CER), i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato che risultano oggi difficilmente applicabili.

L'incontro ha suscitato grande interesse in numerosi imprenditori associati che hanno attivamente partecipato alla discussione, rendendo il dibattito molto vivo e stimolante.

Ance Avellino promuove sempre una costante formazione e un'attiva partecipazione dei soci ad eventi e seminari, quali momenti fondamentali di aggregazione e di condivisione di criticità e problemi che coinvolgono direttamente il settore delle costruzioni.



ANCE AVELLINO E ITG D'AGOSTINO - PARTE L'INIZIATIVA CONGIUNTA PER FORMARE NUOVI TECNICI DI CANTIERE IN RICORDO DEL COMPIANTO PRESIDENTE ALESSANDRO LAZZERINI

Nasce la collaborazione tra l'Itg "D'Agostino" e Ance Avellino per incentivare nuove iscrizioni attraverso un'iniziativa intitolata al compianto Presidente dell'Associazione Costruttori di Avellino Alessandro Lazzerini. L'iniziativa consiste nell'acquisto dei libri scolastici per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dell'Itg con l'obiettivo di ripopolare un Istituto le cui professionalità uscenti oggi sono in forte carenza nel settore edile e al tempo stesso riscontrano una fortissima richiesta da parte del mercato del lavoro.

Il Presidente dell'Associazione Costruttori Michele Di Giacomo, con la Direttrice Linda Pagliuca e il Consiglio Generale, e il Preside dell'Istituto scolastico Pietro Caterini hanno promosso e condiviso una campagna di informazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Avellino che alcuni docenti dell'Itg hanno ampiamente diffuso durante le visite di orientamento scolastico.

Il giorno venerdì 16 dicembre alle ore 10.30 presso la sede dell'Istituto De Sanctis - D'Agostino si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, alla quale hanno partecipato Giuseppe Lazzerini, Angelo Bruschi (promotore dell'iniziativa), il Consiglio di Presidenza e alcuni Componenti del Consiglio Generale dell'Associazione.

Il giorno successivo, sabato 17 dicembre, in occasione dell'Open Day, è stata data ampia divulgazione dell'opportunità che l'Associazione Costruttori si è resa disponibile ad offrire per favorire l'avvicinamento dei giovani al comparto dell'edilizia.


"L'iniziativa - commenta il Presidente Di Giacomo - ha riscontrato l'interesse degli studenti e delle famiglie. Anche il prossimo anno partirà una classe prima dell'Istituto Tecnico per Geometri e l'Associazione seguirà il percorso di studi dei ragazzi durante gli anni di formazione anche favorendo occasioni di visite dirette nei cantieri. Siamo certi che solo toccando con mano la realtà

del cantiere ci si possa davvero appassionare a questo mondo in continua evoluzione tecnologica sia nelle tecniche costruttive che nella gestione della squadra di operativa e tecnica del cantiere stesso".

*Istituto Tecnico per Geometri
«Oscar D'Agostino»*

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI AVELLINO

**Regala agli iscritti del primo
anno i libri di testo**



CONCORSO MACROSCUOLA: I GIOVANI ANCE INCONTRANO GLI STUDENTI

Conclusa la prima fase di iscrizione al Bando MACROSCUOLA 2022-2023, lo scorso 27 febbraio, il coordinatore del Gruppo di Lavoro Macroscuola della Campania, Ing. Alessandro Escolino e il Presidente del Gruppo Giovani ANCE Avellino, Antonio Prudente hanno incontrato le classi partecipanti al Concorso dei seguenti Istituti della Provincia di Avellino:



- Istituto Comprensivo J. F. Kennedy Nusco - plesso distaccato Bagnoli Irpino;
- I.C. "J.F.Kennedy" di Nusco - plesso distaccato di Castelfranci;
- Istituto Comprensivo J.F. Kennedy - Nusco Capoluogo;
- Istituto comprensivo "Palatucci" di Montella
- Istituto comprensivo "Palatucci" di Montella sezione di Cassano Irpino.

"Rigenerazione Verde": questo il tema del Bando macroscuola edizione 2022-2023 di ANCE Giovani imprenditori Edili.

Il concorso prevede la realizzazione di un progetto di riqualificazione di un'area dismessa o abbandonata con conversione a parco pubblico.

L'area oggetto del lavoro progettuale deve essere realmente esistente e può essere scelta all'interno della propria regione di appartenenza. Si richiede ai partecipanti al concorso di progettare un parco pubblico ideale, che, grazie al recupero di un'area degradata, ritorni a disposizione dei cittadini

consentendo loro di vivere momenti di aggregazione e svago.

Nel corso degli incontri che si sono avuti presso le Scuole partecipanti, innanzitutto, è stato spiegato agli studenti cos'è l'ANCE ed il Gruppo Giovani Imprenditori.

In particolar modo è stato evidenziato che essere Giovani Imprenditori significa voler guardare al mondo delle Costruzioni di domani con un'ottica nuova proiettata ai nuovi mercati e alle opportunità che si aprono, alla qualità, alla tecnologia e alla sostenibilità.

Significa, altresì, porre alla base del proprio operato valori quali, la responsabilità, la meritocrazia, l'etica, il lavoro di squadra, la legalità, il coraggio, l'entusiasmo, l'ottimismo e la formazione continua.

Sono stati poi forniti chiarimenti e riferimenti sul concorso, in vista della consegna dei progetti entro 15 aprile 2023.

I progetti che perverranno verranno valutati secondo i seguenti criteri:

- Originalità della proposta;
- Realizzabilità dell'intervento;
- Chiarezza e qualità degli elaborati presentati;
- Componente sostenibile e innovativa del progetto;
- Efficacia del video di presentazione e del colloquio con la giuria - solo per i progetti ammessi alla seconda fase.

La giuria potrà valutare anche l'autenticità del lavoro realizzato dagli studenti.

ANCE Giovani imprenditori Edili, con il supporto delle segreterie regionali, provvederà ad una prima verifica della congruità del materiale ricevuto (relazione e tavole).

I Gruppi Giovani Imprenditori Edili regionali istituiranno una giuria che, sulla base dei criteri sopra elencati, provvederà ad analizzare i progetti pervenuti e, a suo insindacabile giudizio, a stilare una graduatoria dei progetti pervenuti dalle classi della regione di appartenenza. Sarà quindi definito il miglior progetto classificato per ciascuna

regione che sarà ammesso alla seconda fase.

I progetti finalisti saranno oggetto di analisi e valutazione della giuria tecnica nazionale opportunamente nominata.

A supporto del giudizio, in questa fase i giurati avranno a disposizione, oltre alla relazione e alle tavole, anche un video di presentazione, realizzato ad hoc dalla classe finalista di ciascuna regione.

La finale nazionale si svolgerà a Roma presso la sede ANCE nel mese di maggio 2023 nel corso di un evento organizzato da ANCE Giovani, alla quale sarà invitata una delegazione per ciascun progetto finalista ammesso alla seconda fase di valutazione. Al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà per individuare, a suo insindacabile giudizio, il vincitore del Concorso. Saranno individuati altresì il secondo e il terzo classificato.

Le classi vincitrici riceveranno i seguenti premi:

1. alla classe prima classificata verrà corrisposto un premio del valore di 6.000 euro;
2. alla classe seconda classificata verrà corrisposto un premio del valore di 4.000 euro;
3. alla classe terza classificata verrà corrisposto un premio del valore di 2.000 euro.

L'individuazione dei premi è rimessa alla valutazione del soggetto attuatore.



INCONTRO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Organizzato dall'Associazione, lo scorso 10 febbraio, si è tenuto presso la Sede di ANCE Avellino, un incontro di aggiornamento in materia di lavori pubblici, a cui hanno partecipato molte Imprese associate.

Le relazioni tecniche sono state tenute dal Dott. Tonino Santosuoso che ha trattato le tematiche relative al cd. "caro materiali" ed al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dall'Ing. Valentina Schiavo e dal Dott. Emilio Melito che invece hanno approfondito il tema della Congruità.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente di ANCE Avellino, ing. Michele Di Giacomo, il Dott. Santosuoso, ha ricordato i vari provvedimenti che a partire dall'anno 2021 sono stati emanati per il "caro materiali", soffermandosi sull'applicazione temporale degli stessi, ed ha illustrato, poi, i contenuti, su tale tematica, della Legge di Bilancio (L. n. 197/2022) evidenziando, in particolar modo:

prezzi anche per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;

- il meccanismo di aggiornamento dei prezzi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 con riferimento anche ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2022 con soglia di riconoscimento degli extra costi rideterminata nella misura dell'80% (invece che del 90%).

Sullo stesso tema, il Dott. Santosuoso ha illustrato i contenuti:

- del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo all'accesso al Fondo ministeriale per i lavori eseguiti nell'anno 2023 con offerte aventi come termine di scadenza di presentazione il 31.12.2021 o il 31.12.2022;

- dell'art. 60 della Bozza del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici concernente la Revisione prezzi. Per quanto riguarda il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, preliminarmente il Dott. Santosuoso ha



- l'obbligo per le regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezzi regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023;

- la proroga del meccanismo di aggiornamento dei

evidenziato che tale provvedimento scaturisce dalla Legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici (L. 21 giugno 2022, n. 78) che ha indicato principi e i criteri direttivi per

adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, per razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici ed infine per evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Dopo una rapida esame della struttura del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, suddiviso in 5 libri con 36 allegati, sono stati commentati i principi contenuti nei primi 3 articoli dello stesso, il principio del risultato, il principio della fiducia e quello dell'accesso al mercato, evidenziando che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base a tale principi e che per quanto non espressamente previsto dallo stesso:

- alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

E' stato poi analizzato il principio di rotazione che vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio in parola non si applica nel caso di procedure negoziate di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro o di importo pari o superiore ad 1 milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Particolareggiata è stata la disamina della stabilizzazione dell'uso della procedura negoziata fino alla soglia comunitaria, con invito a 5 (fino ad un mln

di euro) o 10 (oltre un mln) operatori evidenziando che si rende peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" solo sopra 1 mln di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante.



Nel corso della illustrazione sono state segnalate le seguenti ulteriori novità:

- eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico nel caso di offerte economicamente più vantaggiosa;
- divieto di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate;
- possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, rispetto a quello indicato nel bando dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutelle;
- il subappalto "a cascata";

- eliminazione della previsione, oggi contenuta nell'art.113-bis del vigente codice, che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP;
- la qualificazione delle Stazione appaltanti e delle Imprese;
- per la progettazione, la riduzione a due livelli di successivi approfondimenti tecnici, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;
- l'appalto integrato.

Su tutte le tematiche trattate sono state ricordate le proposte dell'ANCE, così come rappresentate nelle audizioni presso le Commissioni della Camera e del Senato.

A seguire, la relazione è stata affidata all'Ing. Schiavo, che ha ricordato i principali contenuti del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - "Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili" ed ha fornito gli ultimi chiarimenti normativi in materia, a seguito di un accordo firmato dalle Parti Sociali interessate lo scorso dicembre. Di seguito, i contenuti illustrati:

- l'ambito di applicazione del decreto succitato ossia ai lavori edili, sia nell'ambito dei lavori pubblici che privati (il cui importo risulti pari o superiore complessivamente a 70.000 euro) eseguiti da imprese affidatarie (in appalto o in subappalto), la cui denuncia di inizio attività alla Cassa Edile competente sia stata effettuata dal 1° novembre 2021;
- la modalità di verifica (Tabella dell'accordo 10.09.2020 recante gli indici minimi di congruità

- riferiti alle singole categorie di lavori);
- la modalità di rilascio dell'attestato di congruità e l'assenza di regolarizzazione;
- le procedure di alert nelle varie fasi del cantiere (dall'invio della DNL alla Cassa competente alla data di chiusura del cantiere) a decorrere dal 1 marzo 2023, sia per i cantieri nuovi inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect sia per quelli ancora aperti a tale data, nelle varie fasi del cantiere (dall'invio della DNL alla Cassa competente alla data di chiusura del cantiere).

La chiusura dei lavori è stata affidata al Dott. Emilio Melito, che ha posto l'attenzione agli aspetti tecnici ed operativi ai fini dell'avvenuta verifica della congruità della manodopera e ha ribadito alle imprese presenti la piena disponibilità della Cassa a qualsiasi chiarimento operativo. In particolar modo, ha evidenziato:

- l'importanza della corretta registrazione del cantiere, soggetto a congruità, sulla piattaforma CNCE_Edilconnect (quattro sono le principali informazioni dichiarate dall'impresa: valore complessivo dell'opera, valore dei soli lavori edili, committenza e eventuali subappaltatori);
- l'interazione tra MUT 4.0 per le denunce mensili e CNCE_Edilconnect per la verifica della congruità e il contatore di congruità disponibile su quest'ultima piattaforma;
- il ruolo della Cassa nel rilascio dell'attestato di congruità e in assenza di regolarizzazione.

L'Associazione rinnova sempre il suo impegno nelle attività di informazione e formazione rivolte ai suoi Associati, rendendosi disponibile a qualsiasi chiarimento.

CODICE APPALTI

PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI

Le Commissioni di Camera e Senato hanno approvato i pareri di competenza sullo schema di nuovo Codice dei contratti pubblici.

Durante l'iter in Parlamento, oltre a partecipare alle audizioni presso le Commissioni di Camera e Senato, l'ANCE ha sensibilizzato i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari e numerosi esponenti delle Commissioni di riferimento, organizzando più di 50 incontri.

Grazie a questa intensa e capillare azione dell'ANCE, i pareri approvati dal Parlamento raccomandano al Governo l'adozione di diversi correttivi al Codice, molti dei quali vanno nel senso auspicato dall'Associazione, in un'ottica di maggiore apertura del mercato e tutela della concorrenza.

In particolare, nel parere approvato dal Senato, sono presenti molte delle proposte ANCE, tra cui in particolare le seguenti:

- **a.** ridurre a 3 milioni di euro il tetto per il ricorso alle procedure negoziate (osservazione n. 12);
- **b.** rendere non prevedibile il metodo di determinazione della soglia di anomalia e prevedere metodi di calcolo della stessa più equilibrati (osservazione n. 16);
- **c.** rendere più stringente l'obbligo di suddivisione in lotti (osservazione n. 21);
- **d.** prevedere una definizione di "lotto quantitativo" non sovrapposta a quella di lotto "funzionale" (osservazione n. 78);
- **e.** in tema di revisione prezzi, fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi nel 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento, la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa (osservazione n. 23);
- **f.** in materia di revisione prezzi, inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle

prestazioni da eseguire in maniera prevalente (osservazione 24);

- **g.** in tema di consorzi stabili, prevedere requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle MPMI (osservazione n. 27);

- **h.** procedere ad una maggiore tipizzazione dell'illecito professionale, nel presupposto che il mezzo di prova debba essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado; nonché uniformare la disciplina dei settori speciali sul punto a quella prevista per quelli ordinari e, infine, prevedere una decorrenza del triennio di rilevanza dell'illecito dal fatto, e non dal provvedimento (osservazione 31)

- **i.** reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l'importo della garanzia (provvisoria e definitiva) per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità (osservazione 39);

- **j.** introdurre un tetto massimo (20%) al punteggio economico in sede di OEPV nonché il divieto di utilizzo di formule che premiano in misura maggiore i ribassi elevati (osservazione n. 41);

- **k.** chiarire che tutte le tipologie di concessionari - inclusi quelli operanti nei settori speciali - sono tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, elevando, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui tale obbligo deve operare (osservazione 63);

- **l.** rendere il ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate del tutto residuale ed eccezionale (osservazione 14);

- **m.** Introdurre un limite temporale di tre mesi per bandire la gara dalla validazione del progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato, nonché garantire che abbia luogo, da



parte della stazione appaltante, la verifica effettiva dell'aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato (osservazione 8);

- n. sulle opere di urbanizzazione "a scomputo", al fine di evitare interpretazioni erronee, esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante e (come attualmente previsto nell'art. 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) esplicitare l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (osservazione n. 87);

- o. valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova con riferimento alle ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all'art. 95 comma 2 (osservazione 30);

- p. con riferimento all'articolo 110 sulla non

ammissibilità di giustificazioni "in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente", ripristinare la formulazione attualmente vigente che fa esplicito riferimento agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 81/2008, sostituendo altresì la parola "oneri" con la parola "costi" (osservazione 44).

Da sottolineare, infine, che la commissione del Senato ha chiesto il differimento dell'entrata in vigore del nuovo Codice al 1° gennaio 2024.

Venendo poi al parere della Camera, questo presenta un contenuto meno dettagliato e puntuale di quello approvato dal Senato, ma nella sostanza presenta forti analogie/sovraposizioni con quest'ultimo.

Quanto all'iter del provvedimento, lo schema di Codice torna ora al Governo, per la sua approvazione definitiva.

CONFERMATA LA PROROGA DELLA DISCIPLINA SULL'INCREMENTO DEI PREZZI CONTENUTA NEL DL AIUTI

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303, del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, il provvedimento riveste particolare importanza, in quanto contiene all'art.1, alcune disposizioni sia in tema di aggiornamento dei prezzi, sia di revisione dei prezzi dei lavori in corso di esecuzione, volte a supportare le imprese nel fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi anche per il 2023.

Articolo 1, commi 369 e ss (Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche).

Le norme in esame si pongono l'obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, tutt'ora in corso, anche per le procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. A tale scopo, si prevede, al comma 371, l'obbligo per le regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezzi regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.

I prezzi regionali così aggiornati si applicheranno alle nuove gare, comprese quelle affidate tramite accordi quadro e a contraente generale, i cui bandi, avvisi o inviti siano pubblicati/trasmessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Fino al 31 marzo 2023, le committenti potranno continuare ad applicare i prezzi regionali infrannuali, aggiornati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DL "Aiuti" (DL 50/2022).

La disposizione in commento si applica a tutti i soggetti sottoposti alla vigenza del Codice Appalti, comprese le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas e agli altri soggetti operanti nei settori esclusi (parte II, titolo VI, capo I, del Codice) qualora non applichino prezzi regionali,

con riguardo ai prezzi da esse stesse utilizzati (comma 379).

Rimangono esclusi dall'applicazione i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 164, comma 5, del Codice Appalti, sia per i lavori realizzati in via diretta che per quelli affidati a terzi.

La disposizione riveste, quindi, un particolare rilievo, in quanto, per le gare bandite nel corso del 2023, impone alle committenti di procedere agli affidamenti sulla base di prezzi puntualmente aggiornati, con l'obiettivo di garantire il più possibile l'aderenza del corrispettivo a base d'asta al reale andamento del mercato.

Per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno accedere ad un fondo per fare fronte ai maggiori costi per l'avvio delle nuove gare, la Legge di Bilancio rifinanzia con 10 miliardi di euro il Fondo per le opere indifferibili.

Articolo 1, comma 458 (Disposizioni in materia di revisione dei prezzi)

La disposizione in esame apporta alcune modifiche all'art. 26 del DL "Aiuti", sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi ivi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023, oltre che per quelli banditi in tale anno.

Tale proroga è di primario rilievo, avendo carattere essenziale per le imprese di costruzioni. Infatti, la disciplina dell'articolo 26 era destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2022 ed in assenza di un

rinvio temporale della scadenza, si sarebbe verificato l'effetto paradossale di ritornare, a partire da gennaio 2023, ad applicare i prezzi a base di gara, che trascuravano completamente gli straordinari incrementi nel frattempo intervenuti. Seguendo l'ordine dei nuovi commi introdotti, si segnalano le novità introdotte.

Con il nuovo comma 5-ter viene introdotta una previsione che ha una finalità semplificatoria. Si prevede, infatti, che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC, al fine di accelerare l'accesso alle risorse del "Fondo Adeguamento Prezzi" (di cui all'art. 1-septies), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possano trasmettere al MIMS, entro il 31.01.23, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL come rideterminato rispetto a quello contrattuale.

Il nuovo comma 6-bis, poi, con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023. Più in particolare, il nuovo comma prevede che:

- il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando prezzi regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, nonché a quanto previsto all'articolo 216, comma 27-ter del Codice Appalti, che per i contratti affidati prima dell'entrata in vigore del Codice ed in corso di esecuzione, prevede l'applicazione del sistema compensativo di cui all'articolo 133 del d.lgs. 163/2006.

Nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzi, le Stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzo adottato, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies);

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;
- le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento



degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati). In caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.

Positiva appare la modifica introdotta nel testo originario dell'articolo 26, precisando che, ai fini dell'applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare eseguiti "o" contabilizzati, trasformando la contabilizzazione in una condizione alternativa e non aggiuntiva all'esecuzione.

La precedente formulazione, infatti, ha posto notevoli problemi applicativi per i lavori in corso nel 2022, derivanti dal fatto che in alcuni casi, a fronte di lavori eseguiti nel periodo di riferimento, la contabilizzazione avveniva successivamente per ritardi attribuibili unicamente alla committente, privando così l'appaltatore della possibilità di far valere il diritto al riconoscimento dei maggiori costi subiti.

Il nuovo comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis troveranno applicazione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli extra costi è rideterminata nella misura dell'80% (invece che del 90%).

Per i contratti che usufruiscono della presente disciplina non troverà applicazione l'art. 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del DL Sostegni ter. Rimane valida, quindi, l'applicazione per gli stessi del comma 1, lettera a) dell'articolo 29, che dispone l'obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Infine, sono stati introdotti alcuni importanti chiarimenti in relazione ai contratti affidati tramite accordi quadro e a quelli affidati a contraente generale da parte delle società del Gruppo Ferrovie e di Anas.

Per quanto riguarda gli accordi quadro, è stato eliminato dal comma 8 il riferimento alla circostanza che l'AQ doveva essere stato aggiudicato o essere già efficace alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), prevedendo, più semplicemente, che, al pari degli altri appalti, di cui al comma 1, il contratto derivi da offerte presentate entro dicembre 2021. In assenza di tale chiarimento, infatti, la disciplina dell'articolo 26 risultava ingiustificatamente limitativa e penalizzante, ove applicata ai lavori relativi ad Accordi Quadro. Inoltre, è stata prorogata al 31.12.23 la precedente scadenza fissata al 31.12.22 dal primo periodo del comma 8. In mancanza di tale proroga tutti gli accordi quadro non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, per i quali le committenti hanno, medio tempore, proceduto all'aggiornamento dei prezzi, sarebbero rimasti privi della possibilità di essere eseguiti secondo i nuovi prezzi riformulati.

Per quanto riguarda gli affidamenti a contraente generale da parte delle società del Gruppo Ferrovie e di Anas, la possibilità, prevista dal comma 12, di procedere ad un incremento "secco" del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023.

Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, la Legge di bilancio stanzia nuove risorse per 1,6 miliardi di euro.

CARO MATERIALI: LE AMMINISTRAZIONI SONO OBBLIGATE A DARE RISCONTRO ALLE ISTANZE DI COMPENSAZIONE

1. Premessa

Con la sentenza in commento, il T.a.r. per la Campania (sez. I, 22 dicembre 2022, n. 8016) è tornato sul tema del "caro materiali", soffermandosi in particolare sul meccanismo delle compensazioni 2021 di cui al decreto legge "sostegni bis" n. 73/2021 e sugli adempimenti richiesti alle amministrazioni ai fini della sua corretta attuazione.

2. La vicenda

Nel caso di specie, l'impresa ricorrente – aggiudicataria di una procedura di affidamento di lavori indetta dalla Provincia di Caserta – aveva presentato alla stazione appaltante istanza ex art. 1-septies, d.l. n. 73/2021, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori costi sopportati a causa dell'incremento dei prezzi di taluni materiali da costruzione.

A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione provinciale, l'impresa adiva i giudici amministrativi affinché fosse prescritto alla stessa di espletare l'istruttoria per la conclusione del procedimento relativo alle compensazioni richieste, nominando in caso di ulteriore inerzia un Commissario ad acta.

3. La decisione del T.a.r. per la Campania

3.1 Il quadro normativo e giurisprudenziale

Prima di entrare nel dettaglio della fattispecie rimessa al loro esame, i giudici del T.a.r. Campania si soffermano brevemente sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

In particolare, i giudici ricordano che per i lavori 2021 – in rilievo anche nel caso di specie – l'art. 1-septies del decreto legge "Sostegni-bis" n. 73/2021 ha introdotto un meccanismo compensativo straordinario, attivabile su richiesta dell'appaltatore nel rispetto dei tempi prescritti ex lege e in relazione alle variazioni percentuali dei prezzi verificatesi nel primo e nel secondo semestre 2021 ed eccedenti l'8 per cento, come rilevate dal Ministero delle infrastrutture con proprio decreto.

In attuazione di tale disposizione, il 23 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 novembre sulle variazioni riguardanti il primo semestre 2021.

A seguito delle contestazioni mosse da ANCE, tale decreto è stato dichiarato illegittimo dai giudici del T.a.r. per il Lazio (sez. III, 3 giugno 2022, n. 7215) i quali hanno prescritto al Ministero di procedere ad un supplemento di istruttoria. Il Consiglio di Stato (sez. V, ordinanza 14 ottobre 2022, n. 49369) ha poi respinto, in sede cautelare, la richiesta del Ministero di sospendere l'efficacia della sentenza, affermando altresì l'applicazione transitoria del suddetto decreto.

3.2 La giurisdizione amministrativa esclusiva sulla revisione prezzi

In via preliminare, il T.a.r. per la Campania afferma la propria giurisdizione, ricordando che sulle controversie relative alla revisione prezzi sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2) c.p.a., anche ove aventi ad oggetto – come nel caso di specie – misure introdotte dal legislatore nel contesto emergenziale.

In particolare, evidenziano in proposito i giudici campani, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza "spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda allorché venga in rilievo l'esistenza di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, mentre il giudice ordinario conosce della pretesa che si concreta in una richiesta di adempimento, sulla base di una clausola che delinei esattamente l'obbligazione della parte pubblica".

Più nel dettaglio, ai fini della giurisdizione amministrativa esclusiva, è necessario che la clausola di revisione contenuta nel contratto di appalto implichi la permanenza di una posizione di potere in capo al committente, sicché a quest'ultimo viene attribuito uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione; la giurisdizione del giudice ordinario sussiste,



invece, ove detta clausola riconosca ex ante la spettanza della revisione e individui puntualmente tempi e criteri per la determinazione dell'importo da riconoscere, con la conseguenza che la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale avrà ad oggetto una pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, l'accertamento di un diritto soggettivo. Da quanto precede, deriva che l'esistenza di disposizioni di legge sul tema non è di per sé idonea ad escludere la discrezionalità dell'amministrazione, non determinando alcun vincolo al riconoscimento in concreto della revisione, la quale non può ritenersi determinata né nell'*an*, né nel *quantum* sulla base del mero rimando al parametro normativo di riferimento.

In tale contesto, la pretesa del privato contraente al riconoscimento del compenso revisionale esige l'attivazione su istanza di parte di un procedimento, nell'ambito del quale l'amministrazione sarà tenuta a svolgere l'attività istruttoria necessaria per accertare la sussistenza dei presupposti per

procedere alla revisione. A fronte dell'esercizio di tale potere, il privato contraente potrà avvalersi dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo.

3.2 L'obbligo per la stazione appaltante di provvedere

Tanto chiarito, proseguono i giudici campani, lo schema procedimentale sopra delineato comporta, quindi, che l'attività dell'amministrazione sfoci nell'adozione di un provvedimento espresso che riconosca o meno il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale e che, nel primo caso, ne stabilisca anche l'importo.

In caso di inerzia della stazione appaltante, l'appaltatore potrà impugnare ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a il silenzio inadempimento prestato dall'amministrazione e ottenere una pronuncia che imponga a quest'ultima di provvedere sulla domanda di revisione, indipendentemente dal contenuto della determinazione conclusiva.

Applicando tali principi al caso di specie, i giudici

del T.a.r. per la Campania hanno accolto l'azione promossa dall'impresa ricorrente.

In via preliminare, il ricorso è stato dichiarato proponibile, sul presupposto che l'impresa, oltre ad aver presentato la domanda di revisione entro il termine di decadenza di cui all'art. 1-septies sopra citato, ha impugnato il silenzio serbato dall'amministrazione provinciale entro l'anno dalla sua relativa formazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 2 c.p.a. Sul punto, i giudici amministrativi chiariscono anche che nell'ambito della procedura di compensazione di cui al d.l. n. 73/2021 trova applicazione l'ordinario termine per provvedere di trenta giorni di cui all'art. 2 l. n. 241/1990, non avendo la normativa di riferimento stabilito un termine diverso.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di revisione e condanna della stessa ad espletare l'attività istruttoria richiesta, determinandosi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990.

3.3 Il decreto ministeriale sulle variazioni prezzi del primo semestre 2021

Nella parte conclusiva della pronuncia, il T.a.r. per la Campania fornisce, infine, rilevanti chiarimenti anche in ordine alle modalità di svolgimento della suddetta attività istruttoria.

In particolare, i giudici amministrativi prescrivono all'amministrazione provinciale di procedere alla compensazione facendo riferimento al decreto ministeriale dell'11 novembre 2021 sulle variazioni percentuali dei prezzi registratesi nel primo semestre 2021, benché dichiarato illegittimo dal T.a.r. Lazio in sede giurisdizionale. Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare n. 4936/2022 sopra richiamata, "la riedizione del potere derivante dalla caducazione del provvedimento non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già

accertate, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all'esito della definizione nel merito del giudizio".

4. Considerazioni conclusive

Dal punto di vista delle imprese, la sentenza in commento assume rilevanza per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché si ribadisce che in presenza di formali istanze di compensazione/revisione prezzi, le amministrazioni sono obbligate a concludere il procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.

In secondo luogo, poiché si richiamano le amministrazioni alla necessità di dare corso alle procedure di compensazione attivate dalle imprese senza attendere la revisione del decreto di riferimento, ma applicando in via transitoria e comunque salvo conguaglio quello già emanato dal Ministero.



APPROVAZIONE PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI CAMPANIA - ANNO 2023

Sul BURC n. 13 del 13.02.2023 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023"

La Regione Campania con Delibera di Giunta regionale n. 50 del 08 febbraio 2023 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, il Prezzario anno 2023 dei Lavori Pubblici della Campania.

Il Prezzario è valido a far data dalla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e cessa di validità al 31 dicembre 2023.

Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, intendendosi che il bando di gara o la lettera d'invito del progetto validato e approvato siano pubblicati o spediti entro il 30 giugno 2024.

Tutte le stazioni appaltanti del territorio (articolo 3 "Definizioni" comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18.04.2016, n.50) sono tenute a utilizzare questo Prezzario ai sensi e per i fini di cui all'articolo 23, commi 7, 8 e 16 del medesimo decreto.

Tra le principali novità si segnalano:

- L'allineamento del prezzario alla terminologia e codicistica prevista dalle Linee Guida MIMS approvate con Decreto Ministeriale 13.07.2022 (Reg. n.215);
- l'importazione e controllo del prezzario all'interno della Piattaforma WEB di gestione e pubblicazione dello stesso sulla pagina <https://prezzario.regione.campania.it>;
- la rettifica di errori materiali derivanti dall'utilizzo nelle precedenti versioni dei fogli xls;
- la rettifica di errori materiali sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile;

- L'aggiornamento del costo delle Risorse Umane per la installazione di impianti al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.08.2022, n.37, di approvazione del "costo medio orario del lavoro, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024";
- l'implementazione di voci relative alle opere marittime come indicato dal Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata con nota prot. n.13658 del 26.07.2022.

Il prezzario 2023 è composto da 15923 voci suddivise in 12 Tipologie di lavorazioni.

Codice	Tipologia di Lavorazione
A	Restauro
C	Impianti di distribuzione fluidi
E	Opere edili
I	Impianti Idrico-sanitari
L	Impianti elettrici
M	Impianti di riscaldamento e condizionamento ambientale
P	Opere provvisionali
R	Recupero
S	Sondaggi - Indagini e Prove
T	Trasporti e movimentazioni
U	Urbanizzazioni
V	Paesaggio naturale ed urbano

Nell'ottica della semplificazione amministrativa ed in linea con quanto previsto dall'articolo 78, comma 7, lettera e), delle Legge Regionale 3/2007, a norma del quale l'Osservatorio svolge anche compiti di supporto sia alle Amministrazioni che agli Operatori e professionisti del Settore, sarà possibile inviare richieste di chiarimento in ordine

all'utilizzo del Prezzario secondo le modalità indicate nelle Avvertenze Generali all'indirizzo mail di seguito indicato.

Le mail inviate potranno essere sottoposte al Tavolo Tecnico di Consultazione per un eventuale riscontro condiviso sulla problematica posta.

Come precisato nelle Avvertenze Generali Saranno oggetto di valutazione e di riscontro solo problematiche ritenute di interesse generale per l'applicazione del Prezzario e finalizzate alla elaborazione e delle stime economiche di progetto.

È possibile consultare, esportare e stampare gratuitamente il Prezzario agli indirizzi:

<https://dati.regionecampania.it/opendata/>
<http://prezzario.regionecampania.it>

La delibera di approvazione, con i suoi allegati pdf, è pubblicata al seguente link:

[Prezzario lavori pubblici - Prezzario lavori pubblici - Regione Campania](#)


Informazioni e chiarimenti in ordine all'utilizzo del Prezzario possono essere richieste all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici all'indirizzo prezzariollpp@regione.campania.it

Il riscontro avverrà mediante pubblicazione dello stesso con il relativo quesito su un'apposita sezione del Sito Tematico della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile:

<https://lavoripubblici.regionecampania.it>

Le versioni del Prezzario degli anni precedenti sono disponibili al Link:

http://www.lavoripubblici.regionecampania.it/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=4&id=0&Itemid=162



ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Nell'anno 2022 sono stati pubblicati 165 bandi di gara per un importo complessivo pari ad € 255.502.025,54.

Nell'anno 2021 sono stati pubblicati 115 bandi di gara per un importo complessivo pari ad € 115.150.946,52.

L'apprezzabile aumento, per numero ed importo complessivo, dei bandi di gara nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021, è sicuramente legata al PNRR.

Nell'anno 2022 sono state monitorate circa 50 avvisi di manifestazione di interesse-procedure negoziate per un importo complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Da segnalare che 9 dei predetti bandi sono stati indetti dalla Società Asmea srl e riguardano interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio residenziale pubblico di proprietà di alcuni Comuni della Provincia di Avellino.

Le attività esplicitate negli stessi, il cui importo complessivo ammonta a circa 62 milioni di euro, saranno compensate con agevolazioni economiche di cui al decreto legge n. 34/2020, così come

convertito con la legge n.77 del 17.7.2020 e come modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30.12.2020), mediante la cessione del credito, ovvero mediante lo sconto in fattura.

Vanno inoltre considerate a parte 5 Manifestazioni di interesse Proposte di iniziativa privata (partenariato pubblico privato) finalizzate all'efficientamento energetico ed al miglioramento sismico del patrimonio edilizio gestito dall'ACER Campania, mediante utilizzo dei benefici fiscali di cui al d. l. 34/2020 convertito con modificazioni con la legge 17/07/2020 n.77 (superbonus 110% e sisma bonus) per il dipartimento di Avellino (comparti 1-5) di 1545 alloggi e per un importo complessivo pari a circa 109 milioni di euro.

Il criterio di aggiudicazione adottato per i predetti 165 bandi pubblicati nell'anno 2022 è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 155 bandi e quello del massimo ribasso con esclusione automatica per solo 10 bandi.

I bandi per i quali è stata richiesta una sola categoria sono stati 85, quelli per i quali sono state richieste due categorie 54 ed infine 25 quelli che hanno richiesto 3 o più categorie.

	2021		2022	
	numero Bandi	importo	numero Bandi	importo
Gennaio	17	9.671.973,72	9	3.284.667,98
Febbraio	2	5.476.621,08	4	4.215.667,92
Marzo	11	11.883.646,66	15	25.247.374,03
Aprile	8	9.326.084,31	7	4.290.636,63
Maggio	6	6.200.143,51	5	9.139.154,51
Giugno	12	13.802.034,13	11	18.214.701,15
Luglio	10	10.002.407,25	7	3.333.066,75
Agosto	9	6.950.211,46	11	15.764.061,18
Settembre	12	15.242.692,07	5	6.356.614,95
Ottobre	9	5.236.404,30	9	22.066.481,34
Novembre	4	11.285.554,60	39	45.496.270,77
Dicembre	15	10.073.173,43	43	98.093.328,33
TOTALE	115	115.150.946,52	165	255.502.025,54

BANDI DI GARA ANNI 2008 - 2022					
ANNO	NUMERO	IMPORTI	ANNO	NUMERO	IMPORTI
2008	312	240.620.398,38	2014	332	329.982.743,83
2009	262	261.339.732,83	2015	189	178.463.572,42
2010	252	160.367.329,16	2016	71	50.650.604,27
2011	148	232.286.136,11	2017	67	59.676.515,01
2012	122	91.387.580,52	2018	89	102.703.950,49
2013	138	106.990.700,29	2019	129	119.136.046,31
2020	101	127.078.860,48*	<p>* In tale importo è ricompreso il bando indetto dall'Agenzia Campania Mobilità, Infrastrutture e Reti per la Progettazione e esecuzione dei lavori per la realizzazione della "tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio" il cui importo è pari ad € 51.715.786,39. Al netto di tale appalto l'importo complessivo dei bandi pubblicati nell'anno 2020 è pari ad € 75.363.074,09.</p>		
2021	115	115.150.946,52	2022	165	255.502.025,54

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2022		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	7	296.783,27
da 100.000,01 a 150.000,00	3	386.290,57
da 150.000,01 a 500.000,00	41	13.375.704,15
da 500.000,01 a 1.000.000,00	64	44.314.968,32
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	23	35.913.250,28
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	16	48.919.438,27
Oltre 5.000.000,00	11	112.295.590,68

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2021		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	4	211.254,48
da 100.000,01 a 150.000,00	3	363.235,41
da 150.000,01 a 500.000,00	36	12.968.762,05
da 500.000,01 a 1.000.000,00	37	26.111.200,29
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	25	38.040.883,60
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	9	28.070.458,37
Oltre 5.000.000,00	1	9.385.152,32

**Categorie dei lavori richieste nei bandi di gara
Provincia di Avellino - Anno 2022**

Categorie	N. Bandi	Importo complessivo	Categorie	N. Bandi	Importo complessivo
(OG1)	17	13.669.571,44	(OG1)(OS24)	2	2.508.810,12
(OG2)	3	2.641.003,41	(OG1)(OS28)	2	2.871.297,51
(OG3)	20	11.969.610,98	(OG1)(OS28)(OS30)	2	18.532.818,27
(OG5)	1	244.775,94	(OG1)(OS30)(OS3)(OS28)	1	2.984.434,90
(OG6)	6	6.837.486,87	(OG1)(OS30)(OS24)(OS28)	1	343.814,23
(OG8)	19	11.939.038,42	(OG2)(OG3)	1	1.004.500,39
(OG10)	7	2.784.514,57	(OG2)(OG11)(OS25)(OS2A)(OS4)	1	2.040.000,00
(OG12)	1	1.100.688,60	(OG3)(OG1)	1	686.565,00
(OG13)	1	667.946,48	(OG3)(OG8)	1	671.149,69
(OS3)	1	114.912,19	(OG3)(OS18B)(OS24)	1	608.269,18
(OS4)	1	2.754,09	(OG3)(OS21)	5	1.983.351,75
(OS12B)	3	1.914.094,67	(OG3)(OS24)	1	714.771,69
(OS14)	1	1.182.803,84	(OG6)(OG2)	1	1.752.282,32
(OS19)	1	147.988,14	(OG6)(OG8)	1	785.713,94
(OS21)	2	1.284.168,98	(OG6)(OG8)(OG13)	1	2.082.554,04
(OS30)	1	598.643,64	(OG6)(OG10)(OS19)	1	9.568.635,58
(OG1)(OG2)(OG3)	1	1.372.685,29	(OG6)(OS30)	3	2.413.842,84
(OG1)(OG3)	1	1.080.950,91	(OG8)(OG1)	1	773.884,44
(OG1)(OG3)(OG10)(OG6)	1	3.582.821,96	(OG8)(OG2)	1	381.152,29
(OG1)(OG3)(OS18A)	1	4.173.410,99	(OG8)(OG3)	1	678.000,00
(OG1)(OG6)(OG11)(OG3)(OG9)	1	4.232.978,80	(OG8)(OG13)	3	2.142.761,02
(OG1)(OG8)	2	1.343.978,30	(OG8)(OS1)	1	683.856,07
(OG1)(OG9)(OG11)	1	194.522,17	(OG8)(OS21)	1	760.704,45
(OG1)(OG11)	13	65.877.110,65	(OG10)(OG1)	1	123.390,24
(OG1)(OG11)(OS6)(OS24)	1	3.957.474,17	(OG11)(OG1)	1	1.482.500,00
(OG1)(OG11)(OS21)	3	13.921.200,00	(OG12)(OG11)(OS21)	1	272.716,29
(OG1)(OG11)(OS23)(OG9)(OS24)	1	6.984.986,63	(OG13)(OG2)	1	283.599,49
(OG1)(OG11)(OS24)	1	1.725.000,00	(OG13)(OG10)	1	285.334,79
(OG1)(OS3)	1	499.516,12	(OS18A)(OS21)(OG3)	1	666.766,04
(OG1)(OS4)	1	682.731,01	(OS21)(OG1)	1	585.374,76
(OG1)(OS6)(OS7)(OS28)	1	980.593,90	(OS21)(OG3)	2	421.788,29
(OG1)(OS14)(OG11)	1	18.476.887,84	(OS21)(OG8)	2	1.577.196,05
(OG1)(OS18-A)(OS18-B)	1	735.523,66	(OS27)(OS19)(OG3)	1	5.275.995,21
(OG1)(OS23)	1	560.000,00	ND	1	71.820,00

I bandi di gara in Italia

Secondo il monitoraggio ANCE-Infoplus, il 2022 vede la pubblicazione di circa 23mila gare per lavori pubblici per un ammontare corrispondente di 72,3mld.

Rispetto al 2021, la dinamica della domanda mostra una fortissima accelerazione in termini di importi banditi, posizionandosi ad un livello più che doppio (+123%) rispetto a quanto registrato nel 2021 (32 mld).

A trainare il mercato hanno contribuito in misura rilevante le gare del PNRR, del Fondo Complementare e quelle commissariate ai sensi del DL 32/2019 (cosiddetto Sblocca Cantieri). In particolare, si osserva un'accelerazione dei bandi pubblicati tra novembre e dicembre a seguito del riparto del "Fondo per le opere indifferibili", ovvero dei fondi stanziati dal Decreto Aiuti (DL 50/2022), pari a circa 8 miliardi, per aggiornare, a seguito dei rincari delle materie prime, i quadri economici delle opere prioritarie da bandire obbligatoriamente entro la fine dell'anno.

La significativa crescita in valore registrata nel 2022 (+123%) risulta pressoché generalizzata a quasi tutte le classi di importo, ma con intensità diverse. L'espansione dei valori banditi risulta infatti trainata dalle gare di importo più rilevante, a partire dalla fascia 20-50mln (+177%), fino a valori più che triplicati per la classe di importo superiore ai 100mln. Quest'ultimi riguardano per circa il 60% del valore opere finanziate nell'ambito del PNRR, soprattutto interventi ferroviari sulla linea AV/AC, e per il restante 40% principalmente opere stradali bandite da ANAS.

Il ruolo rilevante del PNRR sull'andamento dei bandi di gara nel corso del 2022 emerge chiaramente anche dall'analisi delle stazioni appaltanti che mostra aumenti significativi per:

le Amministrazioni dello Stato

- (+ 532,5% in valore), categoria che comprende le rilevanti iniziative di Infratel per l'attuazione dell'investimento PNRR relativo alla banda ultra larga e 5G;
- gli Enti pubblici strumentali nazionali, che passano da 475mln nel 2021 a oltre 7mld dell'anno successivo, per la presenza di numerosi Accordi quadro pubblicati da Invitalia anche in attuazione del PNRR (PINQUA, Piani Urbani Integrati- PUI, Sanità, Beni culturali);
- le società a partecipazione pubblica e in particolare gli Enti ferroviari, che vedono triplicare gli importi banditi (da 5,6mld a 16,5mld). Tale incremento è spiegato dalla pubblicazione di importanti lotti ferroviari del PNRR (linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria per un valore di 2,2mld; 5 lotti sulla linea Palermo-Catania-Messina per 5,9mld; Circonvallazione ferroviaria di Trento da 977mln). Anche Anas segna un aumento importante nell'importo +72,4% per la pubblicazione di alcuni grandi bandi ("Ragusana" da 1,1mld, la Bretella di Gallarate da 161mln e il lotto 3° della SS 727 bis "Tangenziale di Forlì" da 130mln);
- le amministrazioni locali che registrano un incremento del 73,7% con aumenti che coinvolgono tutti gli enti. In particolare, i comuni, che sono tra i principali soggetti attuatori del PNRR, hanno visto aumentare di oltre il 50% gli importi banditi.

CONTRIBUTO ANAC 2023

DELIBERA N. 621 del 20 dicembre 2022

Oggetto Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

a. per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 la contribuzione è così determinata:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

b. per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 la contribuzione è così determinata:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

ANAC - COMUNICATO DEL PRESIDENTE

15 febbraio 2023

Tutte le SOA – Valore del coefficiente “R” per l'anno 2023

Allegato “C” al dpr n. 207/2010

Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione, si comunica che si è provveduto a calcolare, per l'anno 2023, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell'Allegato “C” al dpr n. 207/2010.

Trattasi del coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con la base media dell'anno 2001, il cui valore – secondo le modalità espressamente indicate dal Manuale sull'attività di qualificazione – è stato determinato come segue:

$$R = 112,6 * 1,0710 * 1,3730 / 115,1 = 1,438$$

dove 112,6 indica la media annua riferita al 2022 dell'indice FOI dei prezzi al consumo, 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita all'anno 2001.

Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l'anno 2023, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,438.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia



GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE PER APPALTI PUBBLICI: I NUOVI SCHEMI TIPO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

Il regolamento è stato adottato, ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di adottare gli schemi tipo relativi alle garanzie fideiussorie e alle polizze assicurative, dopo averli previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In particolare, il decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A, e che, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B.

Quanto all'ambito di applicazione del provvedimento de quo, l'articolo 1 prevede, al comma 4, che le disposizioni in esso contenute sono applicabili:

- 1) ai settori ordinari (articolo 3, comma 1, lettera gg, del Codice);
- 2) nonché ai settori speciali (articolo 3, comma 1, lettera hh) e alle concessioni, a condizione che i documenti di gara richiamino l'applicazione del medesimo regolamento.

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di

gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dal 29 dicembre 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte a tale data.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, restando altresì abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.



CONSIGLIO DI STATO: ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA MEPA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 68/2023, si è pronunciato sull'esclusione da una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese, disposta dalla stazione appaltante per mancanza registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA. della Consip.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che la mancata iscrizione al ME.PA. non potesse costituire causa di esclusione in quanto l'eventuale estromissione dalla gara violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante e la controinteressata hanno impugnato la sentenza, lamentato diversi profili di erroneità. Infatti, ad avviso degli appellanti, l'iscrizione al ME.PA. non avrebbe prescritto il possesso di un requisito di qualificazione o di idoneità professionale aggiuntivo a quelli normativamente previsti, ma una modalità, stabilita a pena di esclusione, di presentazione dell'offerta.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello, ha evidenziato come "La gara telematica e la digitalizzazione della procedura non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: lo è, invece, quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante".

Infatti, proseguono i giudici, se, da un lato, "l'iscrizione al ME.PA. fornisce agli operatori la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e tracciabilità, su una piattaforma digitale", dall'altro "tale iscrizione oltre a non poter surrogare né integrare il sistema di qualificazione delle imprese non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara, contravvenendo alle sue stesse finalità (id est di semplificare e rendere più convenienti le procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni)".

La previsione della iscrizione del concorrente al MEPA, conclude il Consiglio di Stato, "per come

congegnata dal disciplinare di gara e, soprattutto, per come applicata dal provvedimento di esclusione, integra una clausola impositiva di un obbligo contra ius, in quanto, in assenza di una norma di rango primario, impone, a pena di esclusione, un ulteriore adempimento formale ai fini della partecipazione al confronto selettivo". Di conseguenza, "la prescrizione di gara, se intesa, come ha fatto la P.A., nel senso che il possesso di detta iscrizione per tutte le imprese del RTI sia prescritto ai fini della partecipazione alla gara di appalto, è nulla, ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione cristallizzato nell'art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50 cit., e da tale nullità deriva che i provvedimenti qui gravati, in quanto applicativi della clausola nulla, sono anch'essi illegittimi".

Consiglio di Stato, Sez. III bis, 12 febbraio 2023, n. 532

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità di costituzione di un RTI tra un operatore economico invitato a una procedura negoziata e un altro soggetto non invitato.

In particolare, secondo i giudici un operatore economico invitato individualmente dall'ente appaltante può presentare offerta in raggruppamento temporaneo con altro soggetto non invitato.

Infatti, non si rinverrebbe, nel Codice o nelle direttive, alcuna preclusione a che un soggetto invitato a una procedura negoziata presenti un'offerta in raggruppamento temporaneo. Né vale invocare il principio di rotazione per negare tale possibilità, in relazione al fatto che l'operatore non invitato e successivamente associato in raggruppamento era l'affidatario del precedente contratto, per cui nei suoi confronti sarebbe in linea generale vietato l'invito alla procedura di affidamento del contratto successivo. Ciò in quanto il richiamo al principio di rotazione risulta totalmente inconferente in relazione al caso in esame, anche in considerazione del fatto che non vi è identità soggettiva tra il concorrente che partecipa alla gara (il raggruppamento temporaneo) e il precedente affidatario del contratto (che è un componente di detto raggruppamento).

CNCE - CONGRUITÀ - NUOVE FAQ

Con la Comunicazione n. 837 dell'8 febbraio 2023, la CNCE rende note nuove FAQ in materia di congruità, alcune delle quali relative all'accordo del 7 dicembre 2022. Nel rinviare al testo delle singole FAQ, si segnala, tra le altre, la n. 9 relativa al montaggio di serramenti, che sostituisce la precedente FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022.



1. Nei casi previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio (34/2000) e delle successive circolari varate sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate che impongono una contabilità separata sia per il sisma bonus che per l'ecobonus, è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di un unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro)?

Si, anche nell'ipotesi di un unico contratto di affidamento l'impresa affidataria potrà inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l'ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell'erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima.

In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l'impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

2. L'attestazione di congruità della manodopera rileva ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020?

No, stante quanto previsto dall'art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021 in virtù del quale l'attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020.

3. È soggetta a congruità l'opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro?

Si, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità.

All'atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell'opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l'importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all'attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte ed autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.

(cfr. anche FAQ nn. 4 e 12 della Com. CNCE n. 798)

4. Nel valore dell'opera complessiva rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti?

No, confronta anche FAQ n. 2 della 821/2022.

5. È possibile annullare un'attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate?

Si, laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d'opera).

Su richiesta dell'impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del "Codice di autorizzazione", necessario per verificare l'esistenza dell'attestazione che invaliderà l'emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

6. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce l'attestazione richiesta nel mese di conclusione del cantiere?

Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia già raggiunto la congruità con l'effettuazione di denunce e versamenti precedenti, l'attestazione sarà rilasciata su tali presupposti.

Diversamente, laddove l'impresa non abbia raggiunto la congruità, al fine di poter ottenere l'attestazione anche prima della scadenza contrattuale di presentazione delle denunce e dei relativi versamenti, potrà effettuare il versamento dell'importo della manodopera mancante, a titolo di acconto, evidenziata dal sistema CNCE_Edilconnect e necessario al raggiungimento della congruità attesa.

Tale acconto concorrerà al conguaglio al momento della presentazione della denuncia mensile di riferimento, che avverrà alla consueta scadenza contrattuale.

7. Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Si, nel caso di lavorazioni particolari, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall'impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell'importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023). Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie andranno giustificate attraverso l'esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità.

8. Con riferimento all'accordo del 7 dicembre 2022 qual' è il costo preso a riferimento dal sistema CNCE_Edilconnect, per la determinazione della retribuzione del III° livello e del V° livello rispettivamente riferiti al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana?

Il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III° livello e del V° livello, riconosciuti rispettivamente al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana, è pari a:

- III livello: euro 11,88
- V livello: euro 13,27

9. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

A sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022 l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità.

CASSAZIONE N. 44557/2022: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER OMESSA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 44557/2022, si è pronunciata in tema di responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per la sicurezza.

Si riportano di seguito i passaggi principali della suddetta sentenza.

Il fatto

Il procedimento in esame aveva ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi in una palazzina di uffici che, in forza di un contratto di locazione finanziaria, era nella disponibilità di una società assicurativa.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la predetta società aveva sottoscritto con un'altra società un contratto preliminare per la locazione di una parte della palazzina attribuendo alla locataria l'immediata disponibilità dei locali per consentirle di eseguire lavori di manutenzione e adattamento degli stessi in vista di un contratto definitivo che sarebbe stato stipulato successivamente.

Nella palazzina furono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che coinvolsero l'intera struttura. Nel dettaglio, la società assicuratrice stipulò un contratto di appalto con un'azienda impiantistica per la realizzazione, nell'intero stabile, degli impianti di condizionamento; mentre la società locataria incaricò un'altra impresa per la realizzazione delle murature REI e la tinteggiatura dei locali che aveva promesso di prendere in locazione affidando il rifacimento dell'impianto elettrico presente in quei locali ad un'altra impresa impiantistica.

L'infortunio si verificò quando i lavori affidati alla prima impresa impiantistica erano ormai quasi terminati. Nella palazzina non erano più presenti maestranze della impresa incaricata di eseguire le murature REI e quest'ultima aveva lasciato in deposito in un bagno i materiali per la tinteggiatura e una scala di alluminio.

Successivamente il datore di lavoro della suddetta impresa incaricò un suo dipendente di recarsi presso la palazzina per prelevare la scala di alluminio.

Il dipendente apprese che la scala era stata utilizzata per far passare le tubazioni dell'impianto di condizionamento all'interno di un cavedio cui si poteva accedere attraverso una porticina presente in un bagno al primo piano.

La pavimentazione del cavedio era inidonea a sostenere il peso di una persona e il cancelletto di protezione era stato rimosso nel corso dei lavori. Il dipendente, che non era stato informato delle caratteristiche del pavimento, a causa del cedimento della struttura in cartongesso, precipitò nel locale sottostante riportando gravi lesioni.

Il legale rappresentante della società assicuratrice (ossia il locatore) era stato accusato di aver provocato l'infortunio, quale committente dei lavori, per non aver provveduto alla nomina di un coordinatore per la progettazione che «redigesse il piano di sicurezza e coordinamento e di un coordinatore per l'esecuzione che vigilasse sulla sicurezza dei lavori verificando i singoli piani operativi di sicurezza delle imprese o società esecutrici».

La Corte di appello di Torino aveva condannato il committente per aver commesso il reato in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell'impresa impiantistica a cui erano stati affidati i lavori relativi agli impianti di condizionamento.

Chiarimenti forniti nella pronuncia della Cassazione

La Cassazione ha chiarito che la lettura congiunta degli artt. 88 e 89 d.lgs. n. 81/08 fa ritenere che le disposizioni in materia di cantieri temporanei o mobili non operino se in un cantiere si svolgono soltanto «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile»; tuttavia, se in quel cantiere,

unitamente a quest'ultimo tipo di lavori, si svolgono anche lavori edili o di ingegneria civile, allora le disposizioni del Titolo IV trovano applicazione, a maggior ragione se vi è rischio di interferenza tra i lavori di tipo impiantistico e i contestuali lavori edili o di ingegneria civile.

A questo proposito la Cassazione ha ricordato che, nel fornire la definizione di «cantiere», l'art. 89 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 81/08 individua come tale ogni luogo «in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile» corrispondenti all'elenco di cui all'allegato X. I lavori edili e di ingegneria civile elencati nell'allegato X sono: «I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro». Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: «gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

Pertanto, restano compresi nell'ambito operativo del titolo IV i lavori di impiantistica che comportano lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.

Nelle successive argomentazioni sulla responsabilità del rappresentante legale della società assicuratrice, la Cassazione ha evidenziato che nell'aerea dello stabile promessa in locazione operavano tre diverse imprese destinate ad eseguire i lavori anche in contemporanea e che

l'infortunio fu reso possibile dalla mancata condivisione di informazioni e dal mancato coordinamento tra le attività delle diverse imprese (cfr. art. 90 d.lgs. n. 81/08).

Ancorché il tema non sia specificamente trattato nel ricorso, la Cassazione ha precisato che al committente è stata contestata la violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 90 d.lgs. n. 81/08 per aver omesso di designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il coordinatore avrebbe dovuto verificare l'idoneità dei POS (piano operativo di sicurezza) delle singole imprese e richiederne l'aggiornamento in relazione all'evoluzione dei lavori e all'individuazione di nuove fonti di pericolo. Questi avrebbe inoltre dovuto organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro, il coordinamento delle loro attività, nonché «la loro reciproca informazione» (art. 92 d.lgs. n. 81/08). Dunque, una volta accertata la necessità di predisporre opere provvisionali per consentire l'accesso in sicurezza al cavedio, sarebbe stato preciso compito del coordinatore informare di ciò tutti i datori di lavoro operanti in cantiere e provvedere affinché, in assenza di tali opere provvisionali, l'accesso al cavedio fosse precluso.



Se ciò fosse avvenuto, il lavoratore che è andato a recuperare la scala sarebbe stato informato della pericolosità del locale e, in ogni caso, lo sarebbero stati i lavoratori che indicarono all'infortunato dove poteva recuperare l'attrezzatura dimenticata. Non solo, sarebbero state date disposizioni affinché l'opera provvisionale che consentiva di camminare nel cavedio in sicurezza non fosse rimossa. In alternativa, la porta sarebbe stata chiusa a chiave in conformità ad una regola che lo stesso ricorrente sembra aver ritenuto necessaria, atteso che consegnò alla ditta impiantistica la chiave della porta di accesso al locale e mantenne l'unica altra chiave nella sua esclusiva disponibilità.

La Cassazione ha, inoltre, richiamato la giurispru-

denza di legittimità secondo cui l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza «è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione» (Sez. 4, n. 4644 del 11/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275707). Il rappresentante legale della società di assicurazione, quando ha conferito a un'altra società il compito di eseguire lavori in una porzione di edificio, era a conoscenza che avrebbero operato all'interno dell'edificio anche altre imprese; dunque, tale conoscenza era sufficiente a far sì che egli fosse obbligato a nominare un coordinatore per la sicurezza per evitare il sorgere di un rischio interferenziale.



TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI: QUANDO È OBBLIGATORIO IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA

L'ADR, ossia l'Accordo europeo per il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, raccoglie la complessa disciplina, applicabile al momento nei 54 Paesi (quindi anche in territorio extra UE) che hanno sottoscritto l'accordo. La disciplina ADR deve essere rispettata dagli operatori che, a diverso titolo, sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (tra cui speditore, trasportatore, caricatore, imballatore). Al fine di delimitare l'ambito di applicazione di questa speciale disciplina, che viene aggiornata con cadenza biennale, è importante individuare se la merce trasportata sia pericolosa anche ai fini della normativa ADR. Infatti, la classificazione di un rifiuto ai fini del TU Ambiente (D.Lgs n.152/2006) ha lo scopo di individuare un Codice CER e le eventuali caratteristiche di Pericolo HP che permettono di gestire correttamente l'intero ciclo di vita del rifiuto stesso. L'ADR, invece, riguarda la sola fase di trasporto su strada. Un rifiuto è soggetto ad ADR se è in grado di provocare danni alla salute, ai beni e all'ambiente a seguito di un incidente e dunque mediante un'azione unica e di breve durata. Attenzione non c'è correlazione tra codice CER e numeri ONU.

Una volta individuato che il rifiuto risulti pericoloso ai sensi dell'ADR (in funzione di: Classe di Pericolo, Numero ONU e gruppo di Imballaggio) occorreranno: tipologie di attrezzature diverse, a seconda della pericolosità della merce (colli, rinfusa, cisterne); una specifica etichettatura del pericolo; la necessità di formare il personale coinvolto nell'attività di trasporto (tra cui il patentino ADR); la nomina del consulente ADR.

Come anticipato, la normativa ADR, salvo il caso in cui sia possibile usufruire di un regime di esenzione totale o parziale, in ragione della tipologia/quantitativo di merce trasportata, deve essere rispettata a vario titolo dagli operatori coinvolti nel trasporto, ossia:

- lo Speditore, l'impresa (anche produttrice) che spedisce per conto proprio o conto terzi le merci pericolose.

- il Trasportatore, l'impresa che esegue il trasporto.
- il Destinatario, il soggetto terzo designato, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'atto della consegna.
- il Caricatore: l'impresa che carica merci pericolose imballate, cisterne o altri contenitori, su un veicolo.
- l'Imballatore, vale a dire quel soggetto (impresa) che si occupa di collocare le sostanze pericolose in imballaggi.
- il Riempitore, l'impresa che opera fisicamente il riempimento di cisterne o di container con sostanze pericolose.
- lo Scaricatore: ogni impresa che rimuove un container o una cisterna riempita con sostanze pericolose.

Genericamente l'impresa edile può rivestire il ruolo di speditore, trasportatore, caricatore e imballatore. L'impresa può essere essa stessa il produttore del rifiuto pericoloso e, in tal caso è importante che sia a conoscenza di come va classificato il rifiuto al fine di individuare propri obblighi e conseguenti responsabilità.

In alcuni casi, la disciplina ADR riconosce una esenzione (parziale o totale) dalle prescrizioni previste dall'ADR. Le esenzioni di cui, in via principale, possono avvalersi le imprese edili sono le esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto (esenzione totale capitolo 1.1.3.1 ADR) e quelle relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (esenzione parziale capitolo 1.1.3.6 ADR).

Si applica l'esenzione totale da tutte le disposizioni ADR nel caso, ad esempio, di trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate al capitolo

1.1.3.6. Devono, in ogni caso, essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Pertanto qualora ricorrono i suddetti presupposti l'impresa edile può trasportare fino a 1000 litri di gasolio o 333 litri di benzina con contenitori di max 450 litri con autisti sprovvisti di patentino ADR e senza un vero e proprio documento di trasporto.

Per quanto riguarda l'esenzione parziale essa riguarda, ad esempio: le imprese che trasportano al massimo 1000 litri di gasolio necessario a rifornire mezzi e macchinari di cantiere o 333 litri di benzina. Nel documento di trasporto (bolla di accompagnamento o simile) andranno indicate le informazioni sulla merce trasportata e sulla quantità come ad esempio: 1000 litri, UN 1202 Gasolio 3, III, in una cisterna mobile. L'autista deve dimostrare di aver conseguito una formazione base nella gestione delle merci pericolose (non serve il patentino ADR). Per questa formazione non esistono norme precise. È possibile organizzarla in impresa (per esempio nell'ambito di una formazione sulla sicurezza sul lavoro). Inoltre, a bordo del veicolo deve esserci un estintore da 2kg (polvere). Sia in caso di esenzione parziale che totale non è richiesta alcuna prescrizione particolare per il mezzo di trasporto che può essere un qualsiasi veicolo aperto o chiuso.

Alla luce delle disposizioni vigenti si ritiene, anche se tale affermazione non sembra da tutti riconosciuta, che siano esentate dall'obbligo del consulente per la sicurezza le imprese che movimentano merci pericolose (es. gasolio, benzina) entro i limiti dell'esenzione di cui al capitolo 1.1.3.6 dell'ADR.

Dovranno, invece, nominare il consulente le imprese che risultino essere (ad esempio nel FIR) soggetti "speditori" di una merce considerata pericolosa anche ai fini ADR e ciò anche se per il trasporto si avvalgono di un'impresa a ciò abilitata che curerà anche tutte le altre fasi, salvo come si vedrà i regimi di esenzione.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa di provvedere con l'adozione di uno specifico decreto che possa riscrivere i casi di esenzione e faccia maggiore chiarezza, con Circolare del 21 dicembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sui casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli "speditori". La nota esplicativa cerca di offrire una soluzione, si auspica provvisoria, in vista dell'entrata in vigore, dell'obbligo di nomina del consulente ADR dal prossimo gennaio per gli speditori rispetto ai quali la normativa vigente non prevedeva nessuna possibile esenzione.

Questo obbligo di nomina è stato, infatti, introdotto dall'ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga a tale obbligo fino al 31 dicembre 2022: questo significa che la nuova disposizione entrerà in vigore con il 1° gennaio 2023, essendo esaurito il periodo di deroga. In ogni caso, l'obbligo di nomina deve essere attuato prima che si dia avvio a una nuova operazione/spedizione che non rientra nei casi esenzione.

Secondo quanto riportato nella Nota esplicativa saranno esentate:

- le imprese che risultano come speditori nell'ambito di un trasporto in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6)
- le imprese che risultano come speditori con riferimento a operazioni di carico delle merci sopra nominate in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Le esenzioni sopra riportate si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

Le esenzioni già valevoli per le altre figure, ed estese dalla nota ministeriale (seppur con dubbia valenza normativa), allo speditore sembrerebbero

riferirsi alle fattispecie in cui il trasporto abbia comunque ad oggetto materie considerate con un rischio di inquinamento basso. Non è chiaro se, ad esempio, i residui delle lavorazioni e i rifiuti prodotti dall'impresa stessa indipendente dalla categoria di rischio possano determinare una esenzione generale dalla nomina del consulente (purché con i limiti delle operazioni annue).

In ogni caso, se l'impresa intende avvalersi del regime di esenzione deve comunicarlo alla Motorizzazione competente per territorio, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. Non è chiaro se, da parte degli Uffici della Motorizzazione, sia svolta una istruttoria che possa portare a "respingere" il regime di esenzione di cui l'impresa intende usufruire. Dal punto di vista amministrativo, infatti, trattandosi di semplice comunicazione e non di richiesta autorizzazione il dichiarante si assume ogni responsabilità per erronea compilazione.

Per quanto riguarda la nomina del consulente, il cui adempimento ricade sul legale rappresentante dell'impresa, si fa presente che il nominativo dovrà essere comunicato agli uffici della Motorizzazione competenti per territorio (in cui ha sede operativa l'azienda), entro 15 gg. dalla nomina.

Il consulente ADR può essere una figura interna o esterna all'impresa e può assumere tale incarico anche per più imprese. Per diventare consulente ADR è necessario superare un esame per conseguire un certificato di formazione professionale che viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Egli avrà principalmente il compito di: individuare i protocolli da seguire perché il trasporto di merci pericolose avvenga in conformità alla normativa.

In attesa di un intervento normativo più strutturato da parte del Ministero, che definisca in modo



aggiornato le esenzioni applicabili, si suggerisce alle imprese di verificare l'effettiva necessità di trasporto in regime ADR del rifiuto pericoloso, di quale ruolo rivestono nelle operazioni del trasporto e di quale esenzione dalla nomina del consulente ADR possono usufruire. L'incertezza normativa rende difficile, infatti, adottare una linea interpretativa univoca. Ed è preferibile, in questi casi, l'approccio prudenziale.

A conclusione di quanto detto si ricorda che l'Italia ha recepito l'ADR con l'articolo 168 del Codice della Strada. La norma definisce anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ADR sui dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, sulla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo ecc.

Le violazioni che riguardano la mancata nomina del consulente per la sicurezza sono, invece, contenute nel D. Lgs. 35/2010, n.35. Si tratta di sanzioni pecuniarie che si applicano nei confronti del legale rappresentante dell'impresa. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.

STRALCIO DOSSIER FLASH FISCALE

“FOCUS SUI BONUS EDILIZI”

a cura della Direzione Politiche Fiscali ANCE

BONUS FACCIADE: CESSIONE DEL CREDITO DELL'EREDE – RISP. 213 DEL 14 FEBBRAIO 2023

In caso di interventi di effettuati sulla facciata di un edificio, iniziati e conclusi nel 2021, l'erede, che per via del decesso del proprietario avvenuto nel 2022, acquisisce la detenzione materiale e diretta dell'immobile, dal periodo d'imposta 2022 può utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi o può, in alternativa, esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente. Dato, però, che nel 2021 le spese sono state sostenute dal de cuius, la quota di detrazione relativa al 2021 che gli competevo dovrà essere inserita nella sua dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021.

BONUS FACCIADE: ATTESTAZIONE DELL'IMPRESA ALTERNATIVA AL BONIFICO PARLANTE – RISP. 214 DEL 14 FEBBRAIO 2023

In via eccezionale, se per un “mero errore” le spese sostenute per gli interventi di rifacimento della facciata di un edificio effettuate nel 2021 sono state pagate con bonifico “ordinario” completo di tutti i riferimenti normativi richiesti, e non con bonifico “parlante”, il contribuente, in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa esecutrice che attesta la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021, può comunque fruire del Bonus Facciate.

Resta fermo che la facoltà di avvalersi dell'attestazione dell'impresa non va intesa come alternativa all'utilizzo del bonifico “parlante”, e costituisce un'ipotesi eccezionale rispetto al comportamento richiesto dalla norma. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 214 del 14 febbraio 2023.

L'IVA INDETTRAIBILE E BONUS EDILIZI: OK AL CONTEGGIO NELL'AMMONTARE DEL CREDITO CEDUTO – RISP. 212 DEL 13 FEBBRAIO 2023

La società che effettua interventi agevolati sul proprio immobile oggetto di un'attività di locazione esente e che, invece di optare per lo sconto sul corrispettivo, decide di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione, può computare nell'ammontare del credito da cedere, anche l'IVA indetraibile.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 212 del 13 febbraio 2023 resa alla società proprietaria di un'immobile sul quale ha effettuato lavori di manutenzione agevolati con l'Ecobonus “ordinario” e con il “Bonus Facciate”. Poiché l'impresa esecutrice degli interventi emette fattura per le prestazioni in reverse charge, senza indicazione dell'IVA, l'istante, che intende cedere il credito d'imposta, chiede all'Agenzia se sia possibile computare l'IVA non detraibile nell'ammontare del credito da cedere.

Sul punto l'Agenzia risponde positivamente differenziando, in sostanza, le due ipotesi:

- l'IVA oggettivamente indetraibile è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti e, pertanto, può essere conteggiata nell'ammontare dei Bonus spettanti o del credito d'imposta in caso di cessione. Questo principio generale vale per tutti i bonus edilizi inclusi, come nel caso di specie l'Ecobonus o il Bonus Facciate. Per questi, infatti valgono i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti (Art. 110, co. 1, lettere b) del Tuir ai sensi del quale nel valore dei beni e servizi dell'impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».

- l'IVA parzialmente indetraibile che, solo nel caso di interventi agevolati con il Superbonus, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Tale possibilità è espressamente ammessa (art. 119, co.9-ter) esclusivamente per il Superbonus e pertanto non può essere applicata a interventi diversi.

TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

1° GENNAIO 2023

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI AVELLINO

(Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto il 16 maggio 2022)

È possibile scaricare le precedenti tabelle utilizzando il seguente QR code



Si ricorda che le tabelle sono elaborate sull'ipotesi di lavoratori inquadrati a tempo pieno ed indeterminato

Note di aggiornamento:

- È stato azzerato il valore dell'EVR, non ancora quantificato a livello territoriale;
- L'indice di rivalutazione del TFR è stato adeguato al valore ISTAT al 31 dicembre 2022 (9,974576%).

Per maggiori informazioni è possibile contattare
la segreteria di ANCE Avellino

Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825 36616
Web: www.ance.av.it

Tabella NR. 2

Costo medio orario per gli operai delle imprese edili fino a 15 dipendenti in vigore dal

1/1/2023

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,48	6,41	7,12	7,67
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,57	10,69	11,56	12,23
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,60	0,67	0,72	0,76
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
B3 - Permessi e Riposi Annui	0,50	0,56	0,61	0,64
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie	18,50%	1,88	2,10	2,27
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,19	0,21	0,23	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,28
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
Totale B	4,41	4,81	5,12	5,36
TOTALE RETRIBUZIONE	13,98	15,50	16,68	17,59
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende fino a 15 dipendenti) (2)	33,68%	4,50	5,01	5,41
C2 - INAIL	110,00%	1,54	1,71	1,84
C3 - Contributi Cassa Edile di cui:	7,23%	0,73	0,82	0,89
C3.1 - Cassa Edile	1,875%	0,19	0,21	0,23
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.)	1,00%	0,10	0,11	0,12
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.)	0,2222%	0,02	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.)	1,23%	0,13	0,14	0,15
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.)	2,40%	0,24	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%	0,02	0,02	0,02
C3.7 - RLST	0,30%	0,03	0,03	0,04
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai	0,60%	0,06	0,06	0,07
C6 - Contributo contrattuale Prevedi		0,07	0,08	0,09
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi)	10,00%	0,01	0,01	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90)		0,04	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL	27,00%	3,51	3,93	4,24
Totale C	10,47	11,68	12,61	13,33
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto		0,97	1,08	1,16
D2 - Rivalutazione T.F.R.	9,974576%	0,10	0,11	0,12
Totale D	1,07	1,19	1,28	1,35
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	25,52	28,37	30,57	32,27

NOTE:

(1) Voce quantificata a livello territoriale. L'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

(2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2023, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% che deve essere autorizzata ogni anno. La "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 2

ANCE	AVELLINO	Costo medio orario per gli operai delle imprese edili con oltre 15 dipendenti in vigore dal
		1/1/2023

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,48	6,41	7,12	7,67
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,57	10,69	11,56	12,23
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,60	0,67	0,72	0,76
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
B3 - Permessi e Riposi Annui	0,50	0,56	0,61	0,64
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie	18,50%	1,88	2,10	2,27
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,19	0,21	0,23	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,28
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
Totale B	4,41	4,81	5,12	5,36
TOTALE RETRIBUZIONE	13,98	15,50	16,68	17,59
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende con oltre 15 dipendenti) (2)	34,28%	4,58	5,10	5,50
C2 - INAIL	110,00%	1,54	1,71	1,84
C3 - Contributi Cassa Edile di cui:	7,23%	0,73	0,82	0,89
C3.1 - Cassa Edile	1,875%	0,19	0,21	0,23
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.)	1,00%	0,10	0,11	0,12
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.)	0,2222%	0,02	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.)	1,23%	0,13	0,14	0,15
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.)	2,40%	0,24	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Pre pensionamenti	0,20%	0,02	0,02	0,02
C3.7 - RLST	0,30%	0,03	0,03	0,04
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai	0,60%	0,06	0,06	0,07
C6 - Contributo contrattuale Prevedi		0,07	0,08	0,09
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi)	10,00%	0,01	0,01	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90)		0,04	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL	27,00%	3,51	3,93	4,24
Totale C	10,55	11,77	12,70	13,43
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto		0,97	1,08	1,16
D2 - Rivalutazione T.F.R.	9,974576%	0,10	0,11	0,12
Totale D	1,07	1,19	1,28	1,35
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	25,60	28,45	30,66	32,37

NOTE:

(1) Voce quantificata a livello territoriale. L'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

(2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2023, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% che deve essere autorizzata ogni anno. La "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 2

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO		Stipendi minimi mensili per gli impiegati in vigore dal						
		1/1/2023						

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	QUARTO LIVELLO	QUINTO LIVELLO	SESTO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO QUADRO
Paga base	947,36	1 108,41	1 231,56	1 326,31	1 421,02	1 705,23	1 894,71	1 894,71
Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,88	27,88
Indennità di contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,82	533,82
E.D.R - ex prot. 23/7/1993 (1)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Premio di produzione	181,98	211,84	234,80	254,76	279,79	335,63	367,70	367,70
Indennità di funzione								140,00
E.V.R. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETRIBUZIONE	1 652,54	1 863,45	2 013,83	2 131,89	2 255,41	2 606,52	2 834,44	2 974,44
CONTRIBUTO PREVEDI	10,00	11,70	13,00	14,00	15,00	18,00	20,00	20,00
CONTRIBUTO SANEDIL	4,30	4,80	5,19	5,49	5,81	6,71	7,30	7,30

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:

- L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° maggio 2022, è pari ad euro 108,13
- L'indennità di trasporto, dal 1° maggio 2022, è pari ad euro 58,82

(1) Da corrispondere solo su 13 mensilità.

(2) Voce quantificata a livello territoriale. L'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616

www.anceav.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it



ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIAТИVA 2022-2024 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2024.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici

Lunedì- Venerdì Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI